



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

D. R. n. 3802-2006
Prot. n. 45204

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con D.R. n. 196-0072 del 30.10.96 e successive modificazioni e integrazioni;
- TENUTO CONTO che la formazione professionale continua costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall'Ateneo;
- VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del Personale del comparto Università ed in particolare l'art. 45 recante disposizioni in materia di formazione professionale;
- VISTO l'accordo n.5/2006 concluso il 13 luglio 2006 tra i l'Università degli Studi dell'Aquila, i Rappresentanti eletti nelle RSU ed i Rappresentanti delle OO.SS. di Ateneo avente ad oggetto il Regolamento in materia di Crediti Formativi Professionali del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi dell'Aquila
- VISTA la delibera n. 227-2006 del Senato Accademico dell'Università adottata in data del 27 settembre 2006;
- VISTA la delibera n. 295-2006 del Consiglio di Amministrazione dell'Università adottata in data del 27 settembre 2006;

DECRETA

art. 1 –E' emanato il seguente:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 1

Nozione di Credito Formativo Professionale

1. Nelle more della definizione delle modalità attuative dei criteri di attribuzione dei crediti formativi - ai sensi dell'art. 45, comma 6, del CCNL "Università" (1998-2001) l'Università degli Studi dell'Aquila adotta il presente "Regolamento in materia di Crediti Formativi Professionali del Personale dell'Università degli Studi dell'Aquila".
 2. Il presente Regolamento definisce la nozione di Credito Formativo Professionale (CFP), le relative modalità di acquisizione, le tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di CFP da parte del personale tecnico e amministrativo del comparto Università, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **Credito Formativo Professionale** la quantità stimata di lavoro mediamente necessario all'acquisizione di competenze, che possono essere: di base, tecnico-professionali, trasversali;
 - b) per **competenze di base**, le conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa;
 - c) per **competenze tecnico-professionali**, le conoscenze e le capacità connesse ad una specifica attività professionale;
 - d) per **competenze trasversali**, le competenze che migliorano la qualità dei comportamenti e delle prestazioni lavorative (come le abilità comunicative e relazionali, la capacità di diagnosi e soluzione dei problemi, la capacità di lavorare in gruppo).

Art. 2

Acquisizione di Credito Formativo Professionale

1. Le attività formative che permettono l'acquisizione di CFP possono essere di tipo guidato o non guidato:
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **formazione guidata**, l'insieme delle attività formative assistite da docenti o tutori;
 - b) per **formazione non guidata**, l'attività formativa individuale o, comunque, non assistita.
3. Un CFP corrispondente ad una azione formativa è stabilito in 20 ore di attività dedicata, di cui non meno di 12 di formazione guidata.
4. Un'attività formativa pari alla metà del numero di ore necessarie per acquisire un credito è denominata Metà Credito (MC).
5. La partecipazione ad una singola attività formativa può comportare l'acquisizione di diverse tipologie di competenza e di più crediti corrispondenti al percorso formativo svolto.
6. La frequenza ai corsi di formazione, obbligatori o facoltativi, rientranti nei piani formativi dell'Amministrazione o da essa riconosciuti, purché prevedano modalità di valutazione finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale.

Art. 3

Valutazione di Credito Formativo Professionale

1. Il CFP si acquisisce a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento. La valutazione è, di norma, individuale e consiste in una verifica finale basata su colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test. Per le competenze trasversali, la valutazione dell'apprendimento può avvenire nel corso dell'attività formativa stessa.
 2. Il livello qualitativo dell'apprendimento raggiunto è espresso mediante un punteggio o un giudizio sintetico.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

3. Non dà luogo all'acquisizione di CFP la partecipazione a convegni e conferenze ovvero ad attività formative che non prevedano alcuna forma di valutazione finale, salvo che non siano inserite nell'ambito del percorso formativo programmato. Pur non comportando l'acquisizione di CFP, la partecipazione a tali attività, regolarmente documentata, concorre a definire il curriculum formativo individuale.
4. Il credito ha validità quinquennale decorrente dalla data di certificazione dell'acquisizione. Un Comitato Tecnico composto da soggetti di provata competenza ed esperienza nelle discipline cui si riferisce il credito e nominato dal Presidente della Commissione Formazione, sentita la stessa Commissione, può attribuire al credito una validità ulteriore qualora il dipendente dimostri l'aggiornamento e/o l'utilizzo effettivo delle competenze relative al credito.
5. Ogni qualvolta i CFP debbano essere valutati dall'Amministrazione ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale, il Comitato Tecnico deve verificare la validità dei crediti acquisiti dal personale con congruo anticipo rispetto alla valutazione di competenza dell'Amministrazione.

Art. 4

Strutture accreditate

1. L'attività formativa che determina l'acquisizione di CFP può svolgersi presso strutture universitarie o presso strutture accreditate.
2. L'accREDITamento avviene previa verifica - da parte della Commissione Formazione - della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5

Certificazione dei Crediti Formativi Professionali

1. I CFP acquisiti dal personale tecnico e amministrativo sono certificati mediante un apposito documento - predisposto dall'Ufficio Formazione - in cui sono indicati: la durata del percorso formativo, le relative modalità di svolgimento, la valutazione finale, la tipologia di competenze acquisite, il numero di CFP corrispondenti all'attività formativa, nonché la qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta.
2. Tale certificazione costituisce parte integrante del libretto curriculare della formazione professionale, documento che, conformemente alle indicazioni dei CCNL del personale del comparto Università, certifica le esperienze di apprendimento - formale, non formale e informale - effettuate dal singolo in ambito lavorativo ed extralavorativo.

Allegato A

Requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture abilitate alle attività di formazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Segretariato Generale di Ateneo

- A. Comprovata esperienza pluriennale nel campo della formazione, di cui almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
- B. Documentata competenza nel settore a cui l'attività formativa fa riferimento.
- C. Livello professionale dei formatori, che devono essere di accertata competenza ed esperienza:
 - docenza universitaria in discipline relative alle materie trattate nell'attività formativa, e/o
 - iscrizioni ad albi ed associazioni professionali da almeno tre anni, e/o
 - provata esperienza formativa e/o professionale nel settore a cui l'attività formativa fa riferimento.
- D. Utilizzo di adeguate modalità di valutazione dei processi di apprendimento.
- E. Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
- F. Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di aule multimediali attrezzate.

Art. 2 - Il presente REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA entra in vigore alla data di emanazione.

L'Aquila 20.11.2006

IL RETTORE
Ferdinando di Orio